

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Disciplina Generale degli ETS

PROMOSSO DA



CON IL PATROCINIO DI



L'attuazione della Riforma del Terzo Settore

- Legge delega n. 106/2016;
- Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti legislativi riguardanti:
 - a) la disciplina dell'istituto del cinque per mille (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111);
 - b) la revisione in materia di impresa sociale (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112);
 - c) il Codice del terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

I decreti legislativi approvati in attuazione della legge delega rappresentano un rilevante sforzo sistematico operato dal legislatore ed agiscono trasversalmente sia in ambito civilistico sia in quello fiscale.

L'attuazione completa della riforma è però affidata ad altri passaggi di non secondaria importanza: **servono 42 atti**, fra provvedimenti ministeriali e autorizzazioni dell'Unione Europea, **per tradurre in pratica le nuove disposizioni**.

Il Codice del Terzo settore si compone di 104 articoli suddivisi in 12 Titoli

Titolo	Descrizione	Articoli
I	Disposizioni generali	dall'1 al 3
II	Degli enti del terzo settore in generale	dal 4 al 16
III	Del volontariato e dell'attività di volontariato	dal 17 al 19
IV	Delle associazioni e delle fondazioni del terzo settore	dal 20 al 31
V	Di particolari categorie di enti del terzo settore	dal 32 al 44
VI	Del registro unico nazionale del terzo settore	dal 45 al 54
VII	Dei rapporti con gli enti pubblici	dal 55 al 57
VIII	Della promozione e del sostegno degli enti del terzo settore	dal 58 al 76
IX	Titoli di solidarietà degli enti del terzo settore ed altre forme di finanza sociale	dal 77 al 78
X	Regime fiscale degli enti del terzo settore	dal 79 all'89
XI	Dei controlli e del coordinamento	dal 90 al 97
XII	Disposizioni transitorie e finali	dal 98 al 104

In base all'art. 4 del Codice del Terzo Settore (CTS) sono Enti del Terzo Settore (ETS):

- le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni di promozione sociale;
- gli enti filantropici;
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- le reti associative;
- le società di mutuo soccorso;
- le associazioni, riconosciute e non;
- le fondazioni;
- gli altri enti di carattere privato diversi dalle società;

Scopo:

Tali enti sono costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**.

Mediante lo svolgimento **di una o più attività di interesse generale** in forma di **azione volontaria** o di **erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi**, definite dall'art. 5.

Esclusioni:

Non sono enti del terzo settore:

- le amministrazioni pubbliche,
- le formazioni e le associazioni politiche,
- i sindacati,
- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche,
- le associazioni di datori di lavoro,
- gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile e dei corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.



Imprese sociali

L'art. 1 del D.Lgs. n. 112/2017 recita: «*Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, **esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.***»

Le 26 attività dell'art. 5 sono in parte quelle già previste dalle normative precedenti (p.es. per le ODV o per le Onlus). Spesso una delle voci costituisce una famiglia di attività.

- Alcune attività sono però nuove, come ad es. **la riqualificazione di immobili pubblici non utilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata o le attività svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale.**
- Inoltre non è **mai richiesto lo svolgimento nei cfr. di soggetti svantaggiati**, come in precedenza accadeva per le Onlus.
- Anche **lo sport dilettantistico è elencato tra le attività di interesse generale: quindi le ASD** possono divenire ETS, salvo verificare la coerenza di scopo e finalità (ed eventuali problemi statutari)
- L'elenco delle attività di interesse generale potrà essere **aggiornato con DPCM**

E le ASD ?

ETS SPORTIVE (RUNTS)

- Non possono applicare il regime forfettario ex legge 398/91
- Non possono applicare agevolazione art.148 c.3 TUIR
- Sono esonerate da obbligo presentazione modello EAS
- Non possono applicare disciplina art.67 c.1 lett.m TUIR

ASD NON ETS (CONI)

- Possono applicare regime forfettario ex legge 398/91
- Possono applicare agevolazione art.148 c.3 TUIR
- Devo presentare modello EAS semplificato
- Possono applicare disciplina art.67 c.1 lett.m TUIR

Raccolta Fondi art. 7

Gli enti del terzo settore possono realizzare attività di raccolta fondi anche **in forma organizzata e continuativa**, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei **principi di verità, trasparenza e correttezza** nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Scioglimento art. 9

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'ente è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del registro unico nazionale, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, **ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.**

Perdita qualifica di Onlus e altre variazioni art. 101 c.8

La **perdita della qualifica di ONLUS**, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, **non integra un'ipotesi di scioglimento** dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f) , *del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*, e articolo 4, comma 7, lettera b) , *del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*.

Per gli **enti associativi**, l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, **non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi,

Registro Unico Nazionale art. 11

Gli enti del terzo settore (comprese le ONG, ai sensi dell'art. 89, c. 9) devono iscriversi nel Registro Unico Nazionale del terzo settore ed indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Nel Caso di Svolgimento di attività in forma di impresa commerciale:

Oltre che nel registro unico nazionale del terzo settore, gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività **esclusivamente o principalmente** in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'**iscrizione nel Registro delle Imprese**.

Per le Imprese Sociali

Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore



Articolo in vigore dal
01.01.2018

Scritture Contabili e Bilancio art. 13

Gli ETS sono distinti ai fini del bilancio in:

1. **non-piccoli**
2. **piccoli**

Il comma 2 ci dice quando un ETS è «**piccolo**». È piccolo quando «ha» un bilancio «con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **inferiori a 220.000,00 euro**»

Il bilancio dei **non piccoli (ricavi > di €220.000)** è composta da:

1. **stato patrimoniale**
2. **rendiconto finanziario (rendiconto gestionale*)**, «con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente»
3. **relazione di missione (nota integrativa*)** «che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie» oltre a documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6



Articolo in vigore dal
01.01.2018

Scritture Contabili e Bilancio art. 13

Il bilancio dei piccoli è composta da:

rendiconto finanziario per cassa - (rendiconto per cassa *)

Il comma 3, poi, afferma che Il bilancio è redatto «in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore»

Agli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma d'impresa commerciale viene richiesto:

- Di tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.;
- Di redigere e depositare il bilancio presso il registro delle imprese; bilancio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis (bilancio in forma abbreviata) o 2435-ter (bilancio delle micro imprese) del codice civile.

Scritture Contabili e Bilancio art. 13



Articolo in vigore dal
01.01.2018

Gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma d'impresa commerciale. In questo caso viene richiesto:

- Di tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.;
- Di redigere e depositare il bilancio presso il registro delle imprese; bilancio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis (bilancio in forma abbreviata) o 2435-ter (bilancio delle micro imprese) del codice civile.

Deposito del
Bilancio

Per ets iscritti al Reg. Imprese – Deposito
presso il R.Imprese

Per ets **non** iscritti al Reg. Imprese – Deposito
presso il R.U.N.T.S

Bilancio Sociale art. 14

ETS CON
RICAVI > DI 1
MLNE DI €



deposito presso il **Registro Unico nazionale del terzo settore**, e **pubblicazione nel proprio sito internet**, del bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, **anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale** delle attività svolte.

ETS CON
RICAVI > DI
100.000 €
220,000 se
confermato il
decreto
correttivo



pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali **emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati**

- L'art. 87 prevede che tutti gli ETS non commerciali sono chiamati a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e a rappresentare in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, distinguendo le attività istituzionali da quelle secondarie;
- **Obbligo generale anche con riferimento all'attività istituzionale;**
- Obbligo per le attività commerciali di tenere le scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973;
- Agevolazioni per i soggetti minori (proventi per anno non superiori a € 50.000,00);
- Obbligo contabilità separata per attività commerciali;
- In caso di raccolta pubblica di fondi è necessaria la redazione di uno specifico rendiconto.



art. 1 co. 125 – 129 Legge 4 Agosto 2017, n. 124

Obbligo per associazioni, ONLUS e fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni di pubblicare nei propri siti internet o portali digitali, entro il 28 febbraio di ogni anno, le informazioni relative :

sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni.

Volontario e attività di volontariato art. 17

Gli ETS potranno avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito registro i volontari non occasionali.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Al volontario potranno essere **rimborsate**, dall'ETS, soltanto le **spese effettivamente sostenute e documentate** per l'attività prestata, entro i limiti massimi e le condizioni preventivamente stabilite dall'ente.

La qualità di volontario è **incompatibile** con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Le spese sostenute dal volontario potranno essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, purché non superino l'importo di € 10,00 giornalieri e € 150,00 mensili, e purché l'organo competente dell'ente abbia ammesso tale modalità di rimborso.



Assicurazione obbligatoria art. 18

Gli ETS che si avvalgono di volontari **dovranno assicurarli** contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi.

L'art. 18 prevede, inoltre, che la copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli ETS e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con il quale viene stipulata la convenzione.

Le amministrazioni pubbliche promuoveranno la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, anche attraverso il coinvolgimento delle ODV e degli altri ETS.

Le Università potranno riconoscere, ai fini del conseguimento di titoli di studio, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle ODV e in altri ETS rilevanti per la crescita professionale e per i *curriculum* degli studi.



Acquisto della Personalità Giuridica art. 22

Ottenimento della personalità giuridica in deroga alle regole del DPR n. 361/2000;

Previsione di uno specifico patrimonio minimo, pari a:

€15.000 per associazioni

€30.000 per fondazioni

regole di tutela del patrimonio :

«quando risulta che il patrimonio minimo... è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Norme sull'ordinamento e sull'amministrazione art. 23 - 31

L'art. 24 prevede che nell'assemblea delle associazioni **ogni associato ha un voto**. Solo agli ETS che siano a loro volta associati lo statuto può attribuire più voti, ma fino a un massimo di 5.

Il Codice non stabilisce i quorum costitutivi o deliberativi e le regole di funzionamento delle assemblee: si dovrà fare riferimento alla disciplina del Libro I del Cod. Civ. per quanto non disposto dallo statuto (perciò p.es. vale l'art. 21 cod.civ. che stabilisce l'esclusione degli amministratori dal voto sul bilancio; possono quindi sorgere problemi nelle piccolissime realtà, con pochi soci).

L'art. 25 del CTS elenca le competenze inderogabili dell'assemblea (ma derogabili per le associazioni con oltre 500 associati). Anche il recesso e l'esclusione dell'associato non sono regolati dal CTS e si applica perciò l'art. 24 cod. civ.

Norme sull'ordinamento e sull'amministrazione art. 23 - 31

L'art. 26 prevede la presenza obbligatoria di un organo amministrativo composto per la maggioranza da persone fisiche associate o designate dagli enti associati.

L'atto costitutivo può richiedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza (codici di comportamento fissati da associazioni di rappresentanza o da reti associative)-

Vi possono essere nello statuto riserve di nomina favore di altri ETS, di enti religiosi o senza scopo di lucro, di lavoratori o utenti, ma la maggioranza deve essere nominata dalla assemblea. Si applicano le regole di ineleggibilità e decadenza dell'art. 2382 c.c. Gli effetti del conflitto di interessi sono regolate dall'art. 2475-ter c.c.

Il CTS è mancante di gran parte della disciplina di funzionamento dell'organo amministrativo. E' fondamentale che **lo statuto riempia il vuoto normativo.**

La disciplina della rappresentanza(art. 26, co. 7) prevede che le limitazioni dei poteri iscritte al RUNTS sono opponibili ai terzi.

Organo di controllo art. 30 - 31

L'art. 30 prevede che deve essere nominato un **organo di controllo**, anche monocratico:

1. nelle fondazioni
2. nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

L'obbligo della nomina cessa se due dei tre limiti non sono superati per due esercizi consecutivi 3. negli ETS con patrimoni destinati (art.10, CTS)

Caratteristiche e qualifiche: art.2399, c.c.; almeno uno dei soggetti è un professionista qualificato, in quanto scelto tra le categorie di cui all'art.2397, co.2, c.c.. Mancano le norme sulle modalità di svolgimento dell'attività e sulla relazione al bilancio.

Relazione: il bilancio sociale dà atto degli esiti dell'attività di monitoraggio sul perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale(art.30, co.7); l'organo di controllo tiene conto delle (eventuali) denunce nella relazione all'assemblea (art.29, co.2)



Organo di controllo art. 30 - 31

L'organo di controllo vigila :

- sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs231/2001, qualora applicabili
- sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- ha compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8;
- nel bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio delle finalità svolte;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto,
- I componenti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.